



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
dei Conservatori di musica, delle
Accademie, del Politecnico delle
Arti e degli ISIA

Oggetto: Autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali di Direttrici e Direttori AFAM e del personale AFAM. Incompatibilità con il pubblico impiego.

Con la presente nota, in sostituzione della nota prot. n. 3305 del 29/05/2014, si forniscono indicazioni sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali del personale indicato in oggetto, nonché sul regime delle incompatibilità tra lavoro pubblico nell'AFAM e altre attività retribuite.

1. Incarichi caratterizzati da incompatibilità assoluta (non possono essere autorizzati)

Rientrano in tale fattispecie:

- a) L'esercizio di attività commerciale, comprensivo dell'accettazione di cariche (es.: presidente, consigliere d'amministrazione) in società costituite a fine di lucro, secondo quanto statuito dall'art. 60, del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 508, del D.lgs. n. 297/1994;
- b) gli incarichi di lavoro subordinato, pubblico o privato, ivi comprese le attività d'insegnamento se prestate con contratto di lavoro subordinato, secondo quanto statuito dall'articolo 53, comma 1 e dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 662/1996;
- c) attività che prevedano l'erogazione da parte dei docenti di lezioni private individuali e/o collettive, comunque denominate (ivi comprese le "masterclass"), ad allievi dell'Istituzione ove si presta servizio, per i quali sussiste un divieto assoluto, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 27, comma 1, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il 16.02.2005 e dall'articolo 508, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'articolo 17, comma 22, del d.P.R. n. 83/2024. Con "allievi", ai fini della presente incompatibilità, si intendono anche gli iscritti a corsi liberi e a corsi propedeutici, nonché gli studenti pre-iscritti attraverso programmi internazionali (quali il programma Turandot).

Gli incarichi in questione non sono autorizzabili. In caso contrario, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/01:

- le autorizzazioni eventualmente concesse sono nulle di diritto;
- salve le più gravi sanzioni, il conferimento degli incarichi in questione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il soggetto responsabile del procedimento;
- l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. Incarichi caratterizzati da incompatibilità relativa (necessitano di autorizzazione)

Rientrano in tali fattispecie:

- a) gli incarichi di lavoro autonomo inerenti allo svolgimento di attività professionali consentite dalla legge;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

- b) gli incarichi di direzione artistica di enti, previa valutazione del conflitto, anche potenziale, d'interessi con l'Istituzione di appartenenza del dipendente, dell'assolvimento dei compiti istituzionali del dipendente, della gravosità dell'attività extraistituzionale e della compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.
- c) lo svolgimento di libere professioni, ancorché queste prevedano l'iscrizione in appositi albi, secondo quanto statuito dall'art. 508, comma 15, del D. lgs. n. 297/1994;
- d) per i docenti interessati, i contratti di collaborazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 273 del D.lgs. n. 297/1994, cumulabili con l'impiego presso l'Istituzione di appartenenza del dipendente, senza necessità del ricorso all'aspettativa per motivi professionali **(All.1)**.

Tali incarichi possono essere svolti **esclusivamente previa autorizzazione**, la quale viene concessa valutando la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi professionali presso l'Istituzione, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, o di situazioni che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Si rappresenta che le domande di autorizzazione devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto espletamento dell'incarico professionale extraistituzionale, con allegata la proposta di contratto del soggetto che intende conferire l'incarico; l'amministrazione deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende accordata, ove l'incarico sia da conferirsi da una pubblica amministrazione; in ogni altro caso si intende definitivamente negata, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.

Le domande di autorizzazione dei Direttori devono essere presentate alla Direzione Generale competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dgistituzioni@pec.mur.gov.it, mentre quelle del restante personale devono essere presentate al Direttore dell'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio.

Si inoltra a riguardo in formato word il modulo di domanda di autorizzazione agli incarichi in oggetto **(All.2)**, che dovrà essere compilato dagli interessati ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione.

Il regime normativo delle autorizzazioni è escluso solo ove espressamente previsto dalla legge o dal CCNL del dipendente, ivi compresi i casi di aspettativa richiesta per motivi professionali.

Sono aspettative per motivi professionali:

- 1) quelle di cui all'art. 12, comma 2, del ccnl Afam 2005 e all'art. 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- 2) quelle di cui all'articolo 23-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

L'aspettativa chiesta e concessa per motivi di famiglia ex art. 69 del D.P.R. n. 3/1957 non consente di per sé l'esercizio di attività professionali extraistituzionali, se non previo rilascio di apposita autorizzazione, da valutare caso per caso nei termini di cui sopra, salvo che la normativa vigente non lo vieti espressamente, come nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Con l'occasione, si precisa che le autorizzazioni di cui alla presente nota devono essere chieste all'Amministrazione ove l'interessato presta servizio, nel caso in cui essa non coincida con quella di titolarità.

Premesso quanto sopra, si fa presente che gli incarichi autorizzati devono essere comunicati:

- a) all'anagrafe delle prestazioni, secondo quanto statuito dall'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 75/2017, da apposito responsabile del procedimento di ogni singola istituzione Afam;
- b) al responsabile per la trasparenza amministrativa della medesima, al fine della prescritta pubblicazione sul sito dell'Istituzione, secondo quanto statuito dagli articoli 8, 9 e 18, del D.lgs. n. 33/2013.

3. Attività liberamente esercitabili previa mera comunicazione.

Rientrano in tali fattispecie:

- 1) la libera attività in campi artistici dei docenti, di cui all'articolo 27 del CCNL Afam 2005, quale l'esercizio in proprio di concerti e mostre d'arte, nonché la partecipazione a concorsi;
- 2) le attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ossia:
 - a. docenza (purché non rivolta a studenti dell'Istituzione ove si presta servizio);
 - b. ricerca scientifica;
 - c. formazione diretta ai dipendenti della p.a.;
 - d. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - e. partecipazione a convegni e seminari;
 - f. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - g. prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui;
- 3) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- 4) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, nonché gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Si inoltra a riguardo il modulo relativo alla comunicazione delle suddette attività (**All.3**), che andrà inoltrato dai Direttori alla casella mail dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it, mentre il restante personale dovrà comunicare le attività alla Direzione dell'Istituzione in cui il dipendente presta servizio.

Le SS.LL. vigileranno sull'osservanza delle suddette norme e della normativa vigente in materia d'incarichi professionali extraistituzionali da parte dei docenti:

- a) segnalando alla Direzione Generale in epigrafe situazioni di incompatibilità professionale, di cui ai predetti punti 1) e 2), per il seguito di competenza disciplinare;
- b) trasmettendo alla scrivente le relazioni dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica eventualmente pervenute e relative a situazioni d'incompatibilità professionale, per il seguito di competenza disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota, si rinvia a quanto statuito dalla normativa vigente, dai CCNL di comparto e dai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento allegato (**All.4**).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Le SS..LL. sono invitate a comunicare a tutto il personale la presente nota, la quale sarà pubblicata sul sito https://trasparenza.mur.gov.it/pagina59_incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti.html.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Il responsabile del procedimento Dott. Michele Covolan

4